

Prot. n. L39/RNS
Bologna, 20 marzo 2020

Oggetto:
Emergenza COVID-19: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Sommario

Le ulteriori disposizioni contenute nel Decreto-legge 17 marzo 2020 quali, fra le altre, particolari forme di sostegno al reddito, ulteriori disposizioni per la sorveglianza sanitaria, nuovi congedi e permessi, norme di carattere previdenziale ed altre novità.

In continuità con quanto già commentato con la Circolare RNS L36 - 18 marzo 2020 dello scrivente Ufficio, vediamo le ulteriori disposizioni contenute nel Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, si ricorda, è entrato in vigore il 17 marzo 2020.

Per comodità di lettura vengono raggruppate nelle seguenti sezioni:

Altre forme di sostegno al reddito: artt. 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 38 – 44 – 105;

Sorveglianza sanitaria: artt. 14 – 16 -26 – 43;

Nuovi Congedi e Permessi: artt. 23 – 24 – 25;

Norme previdenziali: artt. 32 - 33 - 34 – 37 – 40 – 42;

Ulteriori norme: artt. 35 – 39 – 45 - 47 – 48 – 104 – 113 – 118.

Altre forme di sostegno al reddito

Oltre ai trattamenti di integrazione salariale, erogati attraverso la CIGO, i Fondi di solidarietà e la Cassa integrazione in deroga, il “Decreto Cura Italia” prevede anche ulteriori misure di sostegno al reddito.

Nello specifico, si tratta di indennità – che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/86 - da riconoscere per il mese di marzo ad alcune tipologie di lavoratori (ad aprile per quanto attiene all’art. 63).

Si tratta di un primo intervento cui ne seguiranno altri se l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si dovesse prolungare nel tempo.

Per ognuna di queste misure è previsto un importo di spesa; pertanto, qualora dal monitoraggio effettuato dall’I.N.P.S. emergesse uno scostamento, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa stanziato per ciascuna misura, non si potrà dar luogo ad altri provvedimenti concessori.

Entrando più nel dettaglio.

Art. 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Tale misura spetta ai **professionisti con partita IVA che deve essere attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in forza alla medesima data**, i quali devono:

- essere iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della Legge n. 335/95;
- non essere titolari di pensione;
- non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.



Vengono pertanto **esclusi** dalla misura di sostegno i professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro contribuzione alle relative Casse di appartenenza.

L'indennizzo – che ammonta a **€ 600,00** e che copre il mese di marzo – sarà erogato dall'I.n.p.s., previa domanda, nel rispetto del limite di spesa di €. 203,4 milioni per il 2020; per la relativa operatività, pertanto, si attendono le istruzioni da parte dell'Istituto previdenziale.

Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'A.g.o.

Questa misura riguarda tutti i **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'A.G.O.** (Assicurazione Generale Obbligatoria), la quale comprende il F.P.L.D. e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (*artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri*).

Anche in questo caso, il beneficiario non dovrà essere titolare di pensione ed essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria, ad eccezione della Gestione separata.

Analogo è l'importo di **€. 600,00** a copertura del mese di marzo e analoghe sono le modalità di erogazione da parte dell'I.n.p.s.

Per questa misura sono stati stanziati €. 2.160 milioni di euro.

Anche per questa misura **sono esclusi** i professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro contribuzione alle relative Casse di appartenenza.

Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Questa misura, che ammonta sempre a **€. 600,00** per il mese di marzo, copre i **lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno perso involontariamente il lavoro nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 17 marzo 2020.

Condizioni per poter beneficiare dell'indennità sono:

- non essere titolari di pensione;
- non essere dipendenti alla data del 17 marzo 2020.

Analoghe sono le condizioni per l'accesso: domanda all'I.n.p.s. che è autorizzata ad evadere le richieste fino al limite di spesa previsto per questa misura che è pari a € 103,8 milioni.

Art. 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo

Detta misura, che è analoga alle altre per entità (**€ 600,00**), periodo di copertura e inoltro della domanda, copre gli **Operai agricoli a tempo determinato** (O.T.D.) che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione.

Per questa misura sono stati stanziati €. 396 milioni per il 2020.

Art. 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo

Tale indennità, che è analoga a tutte le altre per importo (**€ 600,00**), periodo di copertura e modalità di erogazione, è destinata ai **lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo** (ex E.n.p.a.l.s.), **con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019** al detto Fondo di previdenza, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000,00.

Altre condizioni sono:

- non essere titolari di pensione;
- non essere titolari di rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto "Cura Italia", ossia il 17 marzo.

L'importo stanziato per detta misura ammonta ad €. 48,6 milioni.



Art. 31 - Incumulabilità tra indennità

L'art. 31 specifica chiaramente che le indennità sopra descritte non sono cumulabili tra di loro, nonché non sono riconosciute a chi è percettore del reddito di cittadinanza di cui al Decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla Legge n. 26/2019.

Art. 96 - Indennità collaboratori sportivi

L'indennità pari a € **600,00** mensili per il mese di marzo, prevista dall'art. 27 del presente provvedimento, è riconosciuta anche ai soggetti che abbiano in corso, alla data del 23 febbraio 2020, rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) del D.P.R. n. 917/86 ⁽¹⁾.

Le domande degli interessati, unitamente alla autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito di lavoro, sono presentate, secondo le istruzioni da adottarsi con Decreto entro 15 giorni dal 17 marzo 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. e istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Viene istituito un Fondo denominato **"Fondo per il reddito di ultima istanza"**.

Con una dotazione di € 300 milioni per l'anno 2020, tale Fondo garantirà misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Saranno dei futuri Decreti, da adottare entro trenta giorni dal 17 marzo 2020, a definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di una specifica indennità; una eventuale quota del limite di spesa potrà essere destinata, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei **professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai Decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 ⁽²⁾.

Art. 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo

Il presente articolo stabilisce, modificando l'art. 74 del D. l.vo n. 276/03 ⁽³⁾, che le prestazioni svolte dai **parenti e affini entro il sesto grado e non più il quarto** come precedentemente stabilito, dell'imprenditore agricolo, non integrano in alcun modo un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 63 - Premio ai lavoratori dipendenti

Per il commento di tale articolo si rimanda alla Circolare RNS F28– 20 marzo 2020 dell'Ufficio fiscale.

¹ Art. 67

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: Omissis...

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche [e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici]

² **Decreto legge 30 giugno 1994, n. 509** - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 - Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione

³ Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



Sorveglianza sanitaria

Art. 14 - Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

La misura di cui all'art. 1, co. 2, lett. h) del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 **non si applica ai dipendenti** delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19

Art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, **per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro**, sono considerati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Pertanto, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Art. 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Prevede che, il **periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** di cui all'art. 1, co. 2, lett. h) e i) ⁽⁴⁾ del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, **è equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comperto.

Fino al 30 aprile, inoltre, ai **lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita**, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'art. 19, co. 1 ⁽⁵⁾, del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Sono, inoltre, considerati **validi i certificati di malattia trasmessi**, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Gli **oneri a carico del datore di lavoro**, che presentano domanda all'Ente previdenziale e degli Istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di €. 130 milioni per l'anno 2020.

Art. 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

Per evidenti necessità prevenzionistiche, il Decreto impegna l'Inail a provvedere entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed

⁴ **Art. 1 - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19**

Omissis...

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

Omissis

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Omissis

⁵ **Art. 19 - Misure urgenti in materia di pubblico impiego**



altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto.

Ancora, reca autorizzazioni all'INAIL per l'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro, specificando che alla copertura dei relativi oneri, pari ad euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL.

Nuovi Congedi e Permessi

Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Con decorrenza **dalla data del 5 marzo 2020** i genitori, anche affidatari, al fine di poter assistere i propri figli con età fino a 12 anni, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche e dei servizi per l'infanzia, potranno richiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato.

Il congedo è fruibile, **alternativamente** da entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che l'altro genitore sia disoccupato o non lavoratore.

Il congedo parentale di cui all'art. 23, commi da 1 a 4, del nuovo Decreto in commento, è previsto per i genitori, anche affidatari, per i figli con età fino ai 12 anni.

Il **limite di età del bambino non si applica** (art. 23, co. 5) con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'articolo 4, co. 1, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In particolare per il congedo utilizzato da genitori lavoratori dipendenti del settore privato, è previsto il riconoscimento di un'indennità pari al 50,00% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Il periodo sarà coperto da contribuzione figurativa.

Questo congedo si aggiunge al periodo di congedo parentale previsto dagli artt. 32 e 33 del D. l.vo n.151/2001 ⁽⁶⁾, e gli eventuali periodi richiesti dai genitori a tale titolo, durante il periodo di sospensione

⁶ Art. 32.

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 33. Prolungamento del congedo

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



delle attività scolastiche e dei servizi per l'infanzia di cui al presente articolo 23, saranno convertiti nel congedo "straordinario" qui disciplinato come disciplinato nel Decreto in commento.

Ai genitori **lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** di cui all'art. 2 co. 26 della Legge n. 335/1995, per il periodo di congedo viene riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50,00% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è prevista anche per i **lavoratori autonomi iscritti all'I.n.p.s.** ed è commisurata al 50,00% della retribuzione convenzionale giornaliera.

Per i **genitori lavoratori del settore privato con figli dai 12 ai 16 anni**, è prevista al comma 6 dell'art. 23 in commento, la **possibilità di astenersi dal lavoro durante il periodo di sospensione** dell'attività scolastica, a condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che l'altro genitore sia disoccupato o non lavoratore. L'assenza non sarà retribuita e non sarà previsto il riconoscimento di contribuzione figurativa. Per questa categoria di genitori viene previsto divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le **modalità operative** per accedere al congedo saranno stabilite dall'I.n.p.s., che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, pari a €. 1.261,1 milioni, l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

Non appena saranno emanate apposite disposizioni seguirà specifica comunicazione da parte dello scrivente ufficio.

In alternativa al congedo innanzi esposto, per i medesimi lavoratori beneficiari come sopra indicati, è prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting**, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, Legge n. 50/2017 .

Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

Il citato **bonus** è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

E' previsto un incremento di **ulteriori 12 giornate, da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020**, dei permessi previsti I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, co. 3, Legge n. 104/1992) e per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, co. 6, Legge n. 104/1992).

In base a quanto riscontrato sul sito del Governo in risposta alle **FAQ**:

<http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/>

I giorni di permesso sono estesi a 18 totali complessivamente per marzo e aprile 2020.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

 **Art. 54-bis - Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale**

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



Ovvero si aggiungono 12 giorni ai consueti 3 di marzo + ai consueti 3 di aprile.

Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre. I lavoratori con diritto ai citati permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi.

Nel caso fosse già previsto il **diritto a giorni di permesso per più di un familiare**, ed era possibile cumulare i permessi in precedenza, non essendo cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo, allo stesso modo sarà possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (*ad esempio: se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso si avrà diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020*).

Art. 25 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19

Per i genitori lavoratori dipendenti del **settore pubblico** viene riconosciuto il diritto a **fruire di un periodo di congedo analogo a quello previsto per i lavoratori del settore privato**.

In questo caso l'erogazione della indennità e le modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'Amministrazione pubblica di appartenenza del lavoratore. Il congedo non spetta in tutti i casi in cui uno dei genitori stiano fruendo di analoghi benefici.

In **alternativa** all'utilizzo dei giorni di congedo è previsto un analogo **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** per figli minori di 12 anni di età, nel caso di personale sanitario, pubblico e privato accreditato, e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus è riconosciuto fino ad un importo pari ad €. 1000,00.

Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'I.n.p.s., che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, pari a €. 30 milioni di euro, l'I.n.p.s. procederà al rigetto delle domande presentate. Non appena saranno emanate apposite disposizioni seguirà specifica comunicazione da parte dello scrivente ufficio.

L'ultimo comma dell'art 25 in commento, aggiunge, per i **Sindaci lavoratori dipendenti pubblici**, che i permessi previsti dall'art. 79, co. 4, D. l.vo n. 267/2000, possano essere rideterminati in 72 ore.

A conclusione di tale ambito, si segnala che l'Istituto nazionale con il **Messaggio n. 1281 – 20 marzo 2020 (allegato 1)** ha fornito le prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting.

In pari data, altresì, lo stesso Istituto ha pubblicato il seguente **Comunicato**

L'INPS è pronto ad attuare tutte le misure previste dal decreto Cura Italia. L'Istituto si trova a gestire 10 miliardi di euro, in poche settimane, per circa 11 milioni di utenti tra Cassa Integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito. Uno sforzo più grosso di quello che lo scorso anno lo ha visto impegnato sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sia in termini di risorse economiche che in termini di utenti.

Si precisa che non c'è nessun click day, inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Le domande saranno aperte a tutti e ci sarà un giorno di inizio, con un click. Su questa formula, che sarà spiegata meglio a tutti gli utenti, c'è stato purtroppo un grande fraintendimento.

Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo: ad oggi l'Istituto registra circa 100mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo.

Le procedure per la Cassa Integrazione, sia quella ordinaria che in deroga, sono consolidate e ulteriormente semplificate.

I congedi per la Gestione Separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.



Le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio.

Norme previdenziali

Art. 32 - Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020

L'art. 32 del Decreto *proroga*, per gli *operai a agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate* di cui all'art. 8 della Legge n. 334/1968, residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'art. 7, co. 4, del D.L. 338/1989.

Il termine, ordinariamente fissato al 31 marzo di ciascun anno, è, dunque, prorogato – limitatamente all'anno 2020 – al giorno **1° giugno 2020**.

La proroga non riguarda le domande già presentate in competenza 2019.

Art. 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

L'art. 33, col dichiarato fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, amplia i termini decadenziali previsti dagli artt. 6, co. 1 e 15, co. 8, del D. l.vo n. 22/2015.

Tali termini, pertanto, passano **da sessantotto a centoventotto giorni**.

Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli artt. 6, co 2 e 15, co. 9, del D. l.vo n. 22/2015, è **fatta salva** la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Infine, sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'art. 8, co. 3, del D.l.vo n. 22/2015 ⁽⁸⁾ nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, all'art. 10, comma 1, nonché 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo ⁽⁹⁾.

Art. 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

L'art. 34 dispone la sospensione di diritto, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, del **decorso dei termini di decadenza, nonché dei termini di prescrizione**, relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'I.n.p.s. e dall'I.n.a.i.l.

Art. 37 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici

L'art. 37 prevede la sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti dai **datori di lavoro domestici** in scadenza nel periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

I pagamenti in tal modo sospesi andranno, quindi, effettuati **entro il 10 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria eventualmente già versati.

Al comma 2 dell'articolo in parola è previsto, inoltre, la **sospensione dei termini di prescrizione** di cui all'art. 3, co. 9, della Legge n. 335/1995 per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.

Qualora il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. **Pur collocato in un articolo che, dalla rubrica, sembra riguardare unicamente i datori di lavoro**

⁽⁸⁾ Ordinariamente, trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

⁽⁹⁾ Si tratta delle norme che impongono obblighi di comunicazione dei redditi da varie fonti percepiti dai beneficiari di NASpl o DIS-COLL, a pena di decadenza della fruizione dell'indennità.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



domestico, la sospensione dei termini di prescrizione previsti dal comma in esame appare riguardare ogni forma di contribuzione di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.

Art. 60 - Rimessione in termini per i versamenti

Art. 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per il commento di tali articoli si rimanda alla Circolare RNS F25 – 18 marzo 2020 e RNS F27 – 20 marzo 2020 dell'Ufficio fiscale.

Art. 40 - Sospensione delle misure di condizionalità

Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, l'art. 40 del Decreto prevede che, **per due mesi dall'entrata in vigore del Decreto legge, sono sospesi:**

- ✓ gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al D.l. 4/2019 e i relativi termini ivi previsti;
- ✓ le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti dal D. l.vo n. 22/2015 per i percettori di NASpl e DIS-COLL e dagli agli artt. 8 e 24-bis del D. l.vo n. 148/2015 per i beneficiari di integrazioni salariali;
- ✓ gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'art. 7 della Legge n. 68/1999 ovvero in tema di assunzioni obbligatorie;
- ✓ le procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 della Legge n. 56/1987 ovvero riferite alle amministrazioni pubbliche;
- ✓ i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento di cui all'art. 20, co. 3, lett. a), del D. l.vo n. 150/2015.

Rimane, comunque, ferma la fruizione dei benefici economici.

Art. 42 - Disposizioni I.n.a.i.l.

L'art. 42, al primo comma, dispone la **sospensione di diritto, dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020**, del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Istituto. Sono, altresì, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'I.n.a.i.l., previsti dall'art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965 che scadono nel medesimo periodo. Tutti i predetti termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Al comma 2, invece, è chiarito che i ***casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) contratta in occasione di lavoro sono considerati infortunio***, previa redazione e invio del certificato di infortunio all'I.n.p.s. da parte del medico certificatore.

L'I.n.a.i.l. assicurerà, pertanto, la relativa tutela all'infortunato. In tali casi, le prestazioni I.n.a.i.l. sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con conseguente astensione dal lavoro.

È previsto, inoltre, che i predetti eventi infortunistici ***gravano sulla gestione assicurativa*** e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui all'art. 19 e ss. del D.l. 27 febbraio 2019.

Ulteriori norme

Art. 35 - Disposizioni in materia di terzo settore

Per il terzo settore, si dispone che, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ***continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione*** degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili entro il 31 ottobre 2020 (non più entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore).



Inoltre, le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del presente decreto **entro il 31 ottobre 2020**.

Infine, per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, **possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020** anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile

Per effetto di quanto disposto dalla norma in esame, **fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili** nelle condizioni di cui all'art. 3, co. 3 ¹⁰, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 **o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo richiamato**, hanno **diritto** a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli art. da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, **a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione**.

Ai lavoratori del settore privato **affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità** nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Art. 45 - Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le **abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020**, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico; deve, comunque, rimanere l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza, nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica.

Art. 47 - Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare

Sempre con la finalità di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della **difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo**, sull'intero territorio nazionale, **l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del 17 marzo e fino alla data del 3 aprile 2020**.

L'A.S.L. può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (ovvero sei mesi decorrenti dal 31 gennaio u.s.), **le assenze dalle attività dei descritti centri, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissione o di esclusione dalle medesime**.

Fermo quanto previsto dagli artt. 23 (Congedo e indennità), 24 (Estensione durata permessi retribuiti) e 39 (Lavoro agile) **fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso** dal contratto di lavoro

¹⁰ **Art. 3 - Soggetti aventi diritto**

Omissis...

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



ai sensi dell'art. 2119 C.c., a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei descritti Centri.

Art. 48 - Prestazioni individuali domiciliari

Durante la **sospensione dei servizi educativi e scolastici**, di cui all'art 2 ⁽¹¹⁾ del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 co. 1 ⁽¹²⁾ del Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e **durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità**, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

¹¹ Art. 2 - Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.

¹² Art. 3 - Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



Durante la **sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.**

Le **prestazioni convertite in altra forma**, previo accordo tra le parti secondo le modalità precedentemente indicate, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.

Sarà inoltre **corrisposta un'ulteriore quota** che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.

La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

I pagamenti descritti comportano la **cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia (art. 2 – D. l.vo n. 65/2017), e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.**

Art. 104 - Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'art. 1, co. 1, lett. c), d) ed e) ⁽¹³⁾, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è **prorogata al 31 agosto 2020.**

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Tra le scadenze rinviate, vi sono anche quelle relative agli adempimenti alle comunicazioni sui rifiuti delle quali si è dato conto da parte dello scrivente ufficio con Circolare RNS A03 del 18 marzo 2020.

Si rammenta che sono prorogati al 30 giugno 2020:

- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD),
- b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente,
- c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

¹³ Articolo 1 (R) Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

Omissis...

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

Omissis...

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



Art. 118 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali

Per effetto di tale norma, il **Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali**, di cui all'art. 153 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

In attesa delle interpretazioni ufficiali e di ulteriori approfondimenti, rinviando alla lettura degli articoli commentati, si inviano cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegato:

- 1) Messaggio n. 1281 – 20 marzo 2020
allegato 1**